



# COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Consigliere	Sì
3. SALVIOLI ANDREA - Consigliere	Sì
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
8. FURBATTO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. SAVIOLO SILVANO - Consigliere	Sì
10. ZUCCALA' DEBORAH - Consigliere	No
11. CACCIANOTTI VANNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.27 DEL 10/12/2024

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Claudio TRADA

---

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Claudio TRADA

---

### IL SINDACO

Richiamato l'art. 52, c.1 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i Comuni possano, con apposito regolamento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta;

Visti:

- La legge 27 dicembre 1997, n.449 – Legge finanziaria 1998 - che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto un'addizionale comunale all'IRPEF;
- Il D.lgs 28 settembre 1998, n.360, che ha introdotto l'addizionale comunale in oggetto;
- L'art.3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo n.360/98 nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003,
- L'art.1, commi 142, 143 e 144 della legge 27.12.2006, legge finanziaria 2007, che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla normativa istitutiva dell'addizionale.

Considerato che, a decorrere dal 2007, l'articolo 1, comma 189 della legge 296/2006 ha modificato radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF sostituendo il precedente sistema di compartecipazione statico con un meccanismo "dinamico" quale spiegato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2007.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5.6.2012 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale venne approvato, con decorrenza dall'1.01.2012, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

Considerato che:

gli Enti Locali possono diversificare il pagamento del tributo, applicando aliquote differenti a seconda del reddito senza, però, poter creare scaglioni ad hoc ma dovendo utilizzare le stesse fasce di reddito stabilite dalla legge statale per l'imposta sulle persone fisiche;

in particolare, la predetta disposizione statuisce che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c. 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi;

Valutata la necessità, al fine di poter disporre dei mezzi finanziari in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2024 la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;

Visto l'art.53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Assunto che il DLgs. n. 267/2000 stabilisce al 31.12 di ogni anno il termine di approvazione del bilancio,

Precisato che, con decorrenza dall'anno 2008, l'addizionale IRPEF viene versata direttamente ai Comuni mediante F24, utilizzando apposito codice tributo. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre (in precedenza il 31 dicembre) precedente all'anno di riferimento;

Atteso che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla

legge statale, nel rispetto del principio di progressività. L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del decreto in argomento, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti (art. 13, comma 16 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.n. 251/L) convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214);

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 contenente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", pubblicato nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 Addizionale comunale all'Irpef: acconto, esenzione. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. E' stato soppresso il periodo "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" (art. 8);

Ritenuto di dover confermare, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 2025;

#### PROPONE

1. DI CONFERMARE per l'anno 2025 l'unica aliquota inerente l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) della base imponibile.
2. DI DARE ATTO che, nello schema di bilancio di previsione 2025/26/27 le entrate derivanti dalla risorsa addizionale comunale all'IRPEF sono state previste sulla base dell'aliquota unica e fissa dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) sulla base imponibile, senza la previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio finanziario e del servizio tributi;

Con il seguente risultato della votazione palese, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. Presidente:

presenti n.10, votanti n.10 , astenuti n.2 (Caccianotti, Saviolo), voti favorevoli n.8, voti contrari n.0;

#### DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, ravvisata la necessità di procedere con l'approvazione dello schema di bilancio;

Con il seguente risultato della votazione palese, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. Presidente:

presenti n.10, contrari n.0, astenuti n.2 (Caccianotti, Silvano), resi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti ;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale  
F.to : SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/01/2025 al 28/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 13/01/2025

Il Messo Comunale  
F.to Bertocco Davide

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 13/01/2025

Il Segretario Comunale SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella